

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 22.03.2017

N. 147/d/17

Oggetto: Controversia Tonino - Al Mulino. Atto di precetto D) Affidamento incarico all'avv. Marino Ferro

L'anno duemiladiciassette, addì 22 del mese di Marzo alle ore 08.45 presso il Centro Culturale "Paolino d'Aquileia", sito in via Treppo 5/b, Udine (complesso Curia Arcivescovile), in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd.16.03.2017 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
VENTURINI TIZIANO
BETTO SIMONE
BIANCHINI GIANCARLO
CANDOTTO LUCA
DONDA MAURO
GIOVANATTO DANIELE
NATA GIANNI
THURN VALSASSINA PHILIP
ZANIN PIERO MAURO
ZANONE PIERFRANCO
MIAN PALMINA
LUNAZZI MARCO
GONANO ANTONIO
ZAMPAR ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
"
CONSIGLIERE
"
"
"
"
"
"
"
"
RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento.

RILEVATO che la ditta Al Mulino di Tonini Paolo Sas - Via Primulacco - Fraz. Rizzolo - 33010 Reana del Rojale (Ud) non ha pagato le seguenti fatture relative a canoni demaniali e forza motrice emesse dal cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

- n. 105 dd. 28.10.2009	€ 235,76
- n. 121 dd. 28.10.2009	€ 289,90
- n. 82 dd. 18.05.2010	€ 290,88
- n. 124 dd. 18.05.2010	€ 31,55
- n. 166 dd. 18.05.2010	€ 267,31
- n. 91 dd. 06.04.2011	€ 272,16
- n. 138 dd. 07.12.2012	€ 274,43
- n. 143 dd. 22.11.2013	€ 240,45
- n. 172 dd. 19.12.2013	€ 328,59
- n. 189 dd. 19.12.2013	<u>€ 345,80</u>
	€ 2.576,83

VISTA la delibera Presidenziale n.25/p/14 dd.20.05.2014 - del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - con cui si è affidato all'avv. Marino Ferro del foro di Udine l'incarico di procedere al recupero delle somme dovute per l'addebito di canoni demaniali e forza motrice alla ditta Al Mulino di Tonini Paolo S.a.s., così come accertato dalle fatture di cui alle premesse per il periodo dal 2009 al 2013 e ammontanti fino al 31.12.2013 a € 2.576,83;

VISTA la sentenza n.718/15 dd.12.08.2015 con cui il Giudice di Pace di Udine rigettava l'istanza del Consorzio - con addebito delle spese di lite;

CONSTATATO che il legale incaricato dal Consorzio con nota e-mail dd.02.09.2015 ha rappresentato al cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento la proposizione di appello per la riforma della sentenza di cui sopra;

RITENUTO che con successiva e-mail dd. 21.01.2016 acquisita al protocollo al n. 466 di pari data l'avv. Marino Ferro aveva ulteriormente specificato le ragioni che rendono opportuno l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace sopra indicata in

quanto non risponde ai rilievi che il Consorzio aveva esplicitato nella comparsa di parte attoria. In essa si evidenziano, ad esempio:

- a) la titolarità delle acque superficiali e l'iter autorizzativo per il rilascio, a norma di legge, delle concessioni demaniali;
- b) che il credito trae origine dalla convenzione rinnovata poiché la controparte si è avvalsa della derivazione d'acqua indipendentemente dell'uso che ha inteso farne;
- c) il comportamento concludente della Società subentrata, la quale ha pagato i canoni consortili per almeno 20 anni;

CONSIDERATO che a seguito di tale sentenza il Consorzio ha rifiuto alla controparte spese di lite per € 1.931,81;

VISTA la propria deliberazione n.15/d/16 dd.25//01/2016 con cui si è deciso:

- il ricorso in appello per la riforma della sentenza n.718/15 dd.12.08.2015 con cui il Giudice di Pace di Udine aveva rigettato l'istanza del Consorzio promossa per il recupero delle somme dovute per l'addebito di canoni demaniali e forza motrice dalla ditta Al Mulino di Tonini Paolo S.a.s., così come accertato dalle fatture di cui alle premesse per il periodo dal 2009 al 2013 e ammontanti fino al 31.12.2013 a € 2.576,83;
- l'affidamento all'avv. Marino Ferro del foro di Udine del relativo incarico a tutela degli interessi consortili;

VISTA la sentenza n.1129/2016 dd.20.09.2016 (prot.cons.n.7741) con cui il Tribunale di Udine ha accolto l'appello interposto dal Consorzio ed, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace, ha condannato la Società Al Mulino di Tonini Paolo S.a.s. al pagamento della somma azionata, nonché alle spese di 1° e 2° grado;

TENUTO CONTO degli avvisi inviati a Controparte e dei tentativi esperiti di riscossione di quanto dovuto a seguito della registrazione della sentenza di cui in argomento;

RAVVISATA l'opportunità di procedere con la notifica dell'Atto di precetto, come indicato dal predetto legale (prot.cons.n.2473) a tutela degli interessi consortili per il recupero del credito nei confronti della ditta Al Mulino di Tonini Paolo S.a.s.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in merito al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare dell'36, comma 2 lett. a) che stabilisce che per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi di cui gli artt. 30 e 36 D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 dd. 26.10.2016 ed in particolare il punto 3) "Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e ritenuto di aver assolto con il

presente provvedimento agli obblighi di motivazione, ai criteri di selezione e scelta del contraente previsti nell'atto sopra indicato;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con provvedimenti del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015, esecutivo ai sensi di legge e ritenuto che l'affidamento sopra indicato si conforma alle disposizioni nello stesso contenute;

PRESO ATTO dell'urgenza di provvedere nel merito e nei termini utili per proporre ricorso anche al fine di tutelare i crediti consortili anche da possibili azioni che potrebbero essere condotte da debitori diversi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTO l'art. 22 - 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 lett. d) dello Statuto consortile

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di procedere con la notifica dell'Atto di precetto per il recupero del credito riconosciuto a seguito della vittoria di lite registrata con la sentenza n.1129 dd.20.09.2016, come emessa dal Tribunale di Udine a fronte del ricorso in appello per la riforma della sentenza n.718/15 dd.12.08.2015 con cui il Giudice di Pace di Udine aveva rigettato l'istanza del Consorzio promossa per il recupero delle somme dovute per l'addebito di canoni demaniali e forza motrice dalla ditta Al Mulino di Tonini Paolo S.a.s., così come accertato dalle fatture di cui alle premesse per il periodo dal 2009 al 2013 e ammontanti fino al 31.12.2013 a € 2.576,83;
- di affidare all'avv. Marino Ferro del foro di Udine il relativo incarico a tutela degli interessi consortili;
- di adempiere gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il

curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di precisare che gli oneri di lite per la controversia quantificati in presuntivi € 700,00 riferiti agli oneri accessori (registrazione sentenza, notifica precetto...) verranno richiesti alla controparte in aggiunta a quelli liquidati a seguito della prima sentenza;
- di imputare gli stessi cap. 76 art. 41 - Anticipazioni e restituzioni per acquisizioni spese- del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 ove gli stessi trovano capienza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza citate in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 28.03.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 04.04.2017;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)